

**Art. 1 - Oggetto**

La Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito denominata “Comunità”, anche a nome dei Comuni di Fiemme, affida alla ditta \_\_\_\_\_, la gestione ad uso sportivo-turistico della pista da fondo Marcialonga di Fiemme, nei tre tratti denominati Marcialonga Ovest, Marcialonga Est e Marcialonga Alta val di Fiemme, come individuata nelle tre planimetrie indicate al presente atto. Nella gestione, la ditta affidataria si impegna ad agire con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo sempre come obiettivo il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario ed assicurando i massimi livelli possibili di efficienza e qualità.

La gestione della pista deve avvenire provvedendo a periodica battitura e manutenzione della stessa, garantendo la sua percorribilità per tutta la stagione invernale 2019-20, compatibilmente con le condizioni di innevamento naturale e/o di innevamento programmato, meteo e di temperatura, riscontrate in tali tratti di pista. A tale scopo la ditta affidataria dovrà essere dotata ed utilizzare almeno due cannoni sparaneve, posizionati lungo il percorso, con adeguati collegamenti idrici.

La ditta affidataria dovrà essere dotata o dotarsi, a propria cura e spese, dei mezzi battipista necessari per l’espletamento del servizio, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Comunità, provvedendo in proprio alla loro assicurazione per responsabilità verso terzi e verso prestatori di lavoro.

La pista deve essere messa a disposizione di tutti gli sciatori in possesso di attrezzatura idonea, nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9.00 alle ore 16.00, fatte salve eventuali interruzioni per interventi tecnici sulla pista, che dovranno essere segnalate con modalità tali da assicurare la sicurezza degli sciatori.

La gestione e manutenzione della pista da parte della ditta affidataria dovrà avvenire nel pieno rispetto del disposto di cui agli art 49 e 50 della L.p. 7/1987 e artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del D.P.G.P. 22.09.1987 n. 11-51. Per tali effetti il legale rappresentante della ditta affidataria, o suo incaricato il cui nominativo andrà preventivamente comunicato per iscritto alla Comunità, assume tutte le responsabilità facenti capo al titolare dell’autorizzazione di pista a’sensi delle norme sopra richiamate.

Resta esclusa dalla presente convenzione la gestione della gara di sci “Marcialonga 2020”, di competenza della Marcialonga soc. coop. è con il presente atto autorizzata ad effettuare, in completa autonomia e responsabilità.

La ditta affidataria prende atto che la gestione della pista si interrompe in occasione della gara Marcialonga 2020, organizzata da Marcialonga soc. coop., alla quale è esclusivamente riservato l’uso della pista a scopo agonistico nei giorni dal 24 al 26 gennaio 2020. In tali giorni competono a Marcialonga soc. coop. tutti gli oneri, responsabilità, ecc.. connessi all’uso della pista ed alla organizzazione della manifestazione, con esenzione di ogni responsabilità da parte della ditta affidataria della gestione della pista e della Comunità.

**Art. 2 - Modalità**

La gestione deve avvenire nel rispetto delle “prescrizioni di esercizio” di cui alle determinazioni del Dirigente del Servizio Turismo della P.A.T. n. 230 dd. 14/10/2013, e del Dirigente del Servizio Impianti a fune e piste da sci della P.A.T. n. 10 e n. 11 dd. 4/04/2017, che la ditta affidataria dichiara di conoscere e di rispettare. La ditta affidataria dichiara di essere in grado di gestire la pista da fondo con modalità tecniche ed attrezzature adeguate e con personale addetto adeguatamente qualificato, in conformità ai disposti della normativa di legge vigente e/o alle norme tecniche applicabili e/o alle norme di buona prassi e comunque con la diligenza professionale.

Il tracciato deve essere periodicamente battuto e sono a carico della ditta affidataria tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della pista. Sarà cura ed onore della ditta affidataria richiedere ed ottenere le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per la gestione degli impianti sportivi e delle annesse strutture.

### **Art. 3 - Durata**

La presente convenzione ha durata per la stagione invernale 2019-2020.

### **Art. 4 – Utilizzo pista**

L'utilizzo della pista da parte degli sciatori è a pagamento, con tariffa di € 2 (due) giornaliera a persona ed € 20 per abbonamento stagionale. Sono esentati dal pagamento i residenti in val di fiemme e i possessori del Nordic Superski-pass.

In relazione a quanto sopra, la ditta affidataria si impegna a gestire a proprie spese i due parcometri installati a Ziano (loc. Roda) ed a Masi di Cavalese ( loc. campo sportivo), nei pressi della pista, ed a realizzare e posizionare idonea segnaletica di avviso all'utenza.

### **Art. 5 - Compenso**

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione, la Comunità riconosce alla ditta affidataria un compenso di € \_\_\_\_\_ IVA. L'erogazione del compenso sarà disposta dalla Comunità per il 50% entro il 31 marzo 2020 e per il saldo a stagione invernale terminata.

Gli incassi derivanti dal precedente art. 4, che la ditta affidataria dovrà adeguatamente rendicontare a fine stagione, vanno computati a parziale scomputo del compenso di cui al comma 1.

I pagamenti alla ditta affidataria avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della Comunità della fattura elettronica, subordinatamente alla verifica positiva della stessa, ivi compresa l'acquisizione di DURC (documento unico di regolarità contributiva - rif. art. 1 del Decreto Min. Lavoro 24.10.2007) regolare, ed alla verifica della inesistenza a carico della ditta affidataria di inadempienze verso l'erario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000 (rif. art. 48-bis del D.M. 40/2008).

La ditta affidataria, compatibilmente con il vincolo di rispetto del proprio oggetto sociale, ha facoltà di esercitare attività accessorie a quelle principali, ad esempio attività commerciali e di somministrazione, vendita di prodotti a stretto servizio dell'utenza, pubblicità e sponsorizzazioni e ogni altra attività compatibile con le finalità statutarie e del servizio affidato. Lo svolgimento di tali attività non deve in alcun modo pregiudicare le prestazioni gestionali riguardanti le attività affidate.

### **Art. 6 - Tracciabilità flussi**

La ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla Comunità, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. La convenzione è comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. La ditta affidataria si obbliga ad inserire negli eventuali contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Sarà cura della Comunità comunicare il codice CIG, utilizzando apposita modulistica che sarà inviata alla ditta affidataria e da questa restituita debitamente compilata e sottoscritta. In ottemperanza a quanto disposto dalla L 136/2010, il Codice CIG dovrà essere riportato obbligatoriamente su ciascuna fattura inviata alla Comunità, oltreché su tutti i documenti amministrativi e contabili, sia cartacei che informativi, riguardanti le prestazioni di cui alla presente convenzione.

### **Art. 7 - Controlli e penali**

La ditta affidataria è pienamente consapevole che le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta potranno essere soggette a controllo, in conformità a quanto previsto dal D.P.G.P. 5.6.2000 n. 9-27/Leg. con l'eventuale applicazione delle sanzioni dallo stesso previste. La Comunità si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di controllo, diretta o indiretta, sul servizio affidato.

### **Art. 8 – Responsabilità**

E' onere della ditta affidataria il mantenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie all'espletamento del servizio, così come l'ottenimento dell'autorizzazione al passaggio della pista su terreni privati e/o pubblici.

Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento della gestione affidata o a cause ad esso connesse, derivassero a proprietà pubbliche o private e a persone, si intende, senza riserve od eccezioni, a totale carico della ditta affidataria. La responsabilità diretta ed indiretta in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa che regolamenta la materia, è a totale carico della ditta affidataria, sia nei rapporti con i propri dipendenti che con gli utenti in genere, gli appaltatori, i fornitori, sia con terzi che per qualsiasi motivo si rapportino con la pista affidata in gestione.

La ditta affidataria dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa RCT valevole per la durata del rapporto convenzionale.

#### **Art. 9 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Comunità e la ditta affidataria in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, sono rimesse all'Autorità Giudiziaria competente, Foro di Trento.

#### **Art. 10 – Domicilio**

La ditta affidataria dichiara a tutti gli effetti di eleggere ai fini del presente atto il proprio domicilio presso la sede legale della Società e prende atto che tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dalla stessa saranno fatte presso la propria sede, come indicata in premessa.

#### **Art. 11 Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso richiamo, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile che disciplinano i contratti e alla Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Trento 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., nonché al D.Lgs 17.03.1995 n. 157.

Tutte le spese e le imposte inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono interamente a carico della ditta affidataria. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.

Letto e sottoscritto in segno di conferma ed accettazione.

Cavalese, li \_\_\_\_\_

Per la Comunità territoriale della val di Fiemme

Il Segretario Generale (dott. Mario Andretta)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per la Ditta affidataria

Il Presidente

\_\_\_\_\_